m_dg.GDAP.09/01/2020.0006644.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

del Corpo di Polizia Penitenziaria

e, p.c. All'Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria

Oggetto: Stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato da lungo tempo negli Istituti Penitenziari ai sensi del comma 5 art.33 L.104 /92.

Si invia in allegato l'Accordo sulla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria distaccato da lungo tempo negli Istituti Penitenziari ai sensi del comma 5 art.33 L.104 /92 di cui all'oggetto , cosi come modificato a seguito delle osservazioni emerse nell'incontro dell'8 gennaio scorso .

A tal riguardo si comunica che l'Accordo potrà essere sottoscritto in occasione dell'incontro che si terrà in data **15 gennaio p.v.** concernente il concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria previsto dall'art. 44, comma 10, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Massimo Parisi

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

Accordo con le OO.SS. sulla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnato da lungo tempo negli Istituti penitenziari ai sensi del comma 5 art. 33 legge 104/92.

Premesso

- che è intendimento dell' Amministrazione procedere alla stabilizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnato da lungo tempo presso gli II.PP. ai sensi del comma 5 art. 33 legge 104/92, al fine di eliminare le situazioni di provvisorietà e far sì che in tutti gli Istituti Penitenziari il personale effettivo sia conforme a quello amministrato;
- che a seguito delle riunioni sindacali del 6 dicembre 2019 e dell'8 gennaio 2020 sono stati condivisi con le OO.SS i criteri volti a realizzare una procedura il più possibile trasparente e che garantisca sia la funzionalità degli Istituti che la tutela ed il benessere del personale stesso

Considerato

che l' Amministrazione nel periodo 2003 – 2012 ha trasferito provvisoriamente il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art.33 c.5 L.104 /92 in base alla circolare n.3582/6032 del 16 maggio 2003;

che a fronte dei provvedimenti di revoca di tali assegnazioni avvenute tra il 2003 ed il 2012 si sono instaurati numerosi contenziosi in relazione ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soccombente, considerato che secondo una parte della Giurisprudenza qualora cessi la necessità di assistere il disabile la revoca del trasferimento può essere automaticamente disposta solo per i trasferimenti disposti ex art.33 L.104 /2002 successivamente all'entrata in vigore della l. 183/2010;

che l'Amministrazione con la *circolare GDAP- 457451 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto "Applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Trasferimenti del Personale del Corpo di polizia penitenziaria"*, al paragrafo §.22, conformando i procedimenti alla novella dell'art.24 della legge 4 novembre 2010, n.183 ha stabilito che "Nel caso di cessazione dei presupposti, l'Amministrazione avvierà d'ufficio le procedure di revoca del trasferimento",

che pertanto il periodo di riferimento delle stabilizzazioni deve essere circoscritto a coloro i quali abbiano presentato istanza entro il 31 dicembre 2012

le parti convengono quanto segue

ART.1) PERSONALE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ART.33 C.5 LEGGE 104/92

Si intende stabilizzare quel personale che è stato assegnato negli Istituti penitenziari in base all'art.33 c.5 l. 104/92 e che presentino istanza di stabilizzazione nella sede ove erano stati trasferiti temporaneamente.

In particolare saranno stabilizzati:

- coloro che sono stati trasferiti temporaneamente dal 2003 al 2012 ai sensi dell'art.33 c.5 L.104/ 92, per i quali non si è proceduto al trasferimento ;

- coloro che abbiano presentato istanza di trasferimento entro il 31 dicembre 2012 e con provvedimento successivo sono stati trasferiti temporaneamente ai sensi della legge 104/92.

L'Amministrazione, nell'ambito del potere di autotutela, valuterà positivamente le istanze di coloro che nel periodo preso a riferimento avevano i requisiti per la stabilizzazione e sono stati destinatari di provvedimenti di revoca dei trasferimenti provvisori.

Le parti sottoscrivono il presente Accordo

Per l'Amministrazione

Le OOSS